OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: BOLDI)

Roma, 30 gennaio 2013

Osservazioni sull'atto:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (COM(2012) 788).

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso è finalizzato:

alla revisione della direttiva 2001/37/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco. Tale revisione, oltre ad essere prevista dalla medesima direttiva (art. 11), era stata auspicata dal Consiglio (raccomandazione del 30 novembre 2009) e dal Parlamento europeo (risoluzioni del 15 settembre 2011 e del 24 ottobre 2007);

all'adeguamento della direttiva medesima agli sviluppi del mercato (con l'emersione di prodotti quali le sigarette elettroniche), internazionali (in virtù dell'adozione, nel maggio 2003, della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, di cui sia l'UE che tutti gli Stati membri sono parti) e scientifici;

avuto riguardo:

alla sentenza della Corte di giustizia del 10 dicembre 2002, relativa al procedimento C-491/01, che ha confermato la validità della direttiva 2001/37/CE in termini di base giuridica, rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità;

all'adozione, nel maggio 2003, della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo;

Al Presidente
della 12ª Commissione permanente
S E D E

visti altresì gli esiti della Consultazione pubblica promossa dalla Commissione europea tra il 24 settembre ed il 17 dicembre 2010, nonché quelli dell'indagine Eurobarometro del maggio 2012;

condivise pienamente le finalità di:

scoraggiare l'iniziazione al fumo dei giovani;

fare in modo che l'eventuale consumo sia basato su decisioni adeguatamente informate;

condivisa, infine, la premessa per cui "*i prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute merita un'attenzione particolare, soprattutto per ridurre la prevalenza del fumo tra i giovani*" (considerando n. 7),

formula, per quanto di competenza, e con specifico riferimento al sistema di deleghe conferite alla Commissione europea (art. 22), osservazioni contrarie ai sensi del protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità al TFUE.

L'art. 22 della proposta di direttiva, infatti, contiene deleghe riguardanti elementi essenziali dell'atto, in quanto tali sottratti all'istituto della delega per espressa previsione dell'art. 290. E' questo il caso delle deleghe contenute negli artt. 3, parr. 2 e 3; 6, parr. 3 e 9; 18, parr. 2 e 5. Nei primi due casi l'esercizio della delega è in grado di determinare l'incommerciabilità di alcuni prodotti all'interno dell'Unione europea, nel terzo di modificarne la qualificazione ai fini della normativa applicabile per l'immissione sul mercato. In tutti i casi risulterebbero modificati l'ambito stesso di applicazione della direttiva ed i prodotti che vi sono assoggetabili.

Si ricorda che l'art. 114 del TFUE è stato correttamente indicato come base giuridica dell'atto in oggetto. Solo ed esclusivamente all'interno della competenza dell'Unione si innesta la possibilità, per il legislatore europeo, di delegare alla Commissione l'adozione di alcuni atti non legislativi di portata generale nei casi, e con le modalità, stabilite dall'art. 290 del TFUE (il quale espressamente dispone che "*gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere*").

La previsione di deleghe sugli elementi essenziali sopra elencati configura, all'interno della competenza dell'Unione *ex* art. 114, un eccessivo ed ingiustificato conferimento di potere alla Commissione, tale da:

- configurare un eccesso di disproporzionalità federale rispetto all'autonomia normativa degli Stati membri e lederne le competenze ai sensi dell'art. 5, par. 3, del Trattato sull'Unione europea;

- ledere le prerogative dei Parlamenti nazionali, sottraendo loro a tempo indeterminato la possibilità di pronunciarsi sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità in tutti gli atti adottati nell'esercizio della delega.

In altre parole, appurata la competenza dell'Unione a legiferare in materia di tabacco e prodotti correlati, appare ingiustificato e lesivo delle competenze degli Stati membri un intervento autonomo della Commissione che non risponde ai criteri di necessità e valore aggiunto. Ulteriori interventi legislativi negli ambiti di cui agli artt. 3, parr. 2 e 3; 6, parr. 3 e 9; 18, parr. 2 e 5, possono ben essere svolti dai colegislatori.

Ancora con riferimento al sistema di deleghe, si esprimono forti riserve sulla durata a tempo indeterminato delle stesse nonché sulla possibilità, per la Commissione europea, di revocare autonomamente alcune esenzioni in circostanze indeterminate e generiche ("*qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione della Commissione*"). E' questo il caso degli articoli 6, par. 10; 10, par. 5; 13, par. 4.

Infine, con riferimento al contenuto dell'atto, si invita ad un'attenta valutazione della possibilità di utilizzare le potenzialità:

- dei prodotti cosiddetti "a rischio ridotto" o "di nuova generazione" (artt. 17-19);
- del mantenimento sul mercato delle confezioni a contenuto ridotto o delle sigarette aventi diametro limitato.

Questi prodotti possono rivelarsi strumentali ai fini del loro eventuale utilizzo per una politica di progressivo scoraggiamento, o abbandono, dell'abitudine al fumo. In altri termini, le limitazioni nell'offerta al pubblico dei prodotti del tabacco o la conformazione di tale offerta con modalità standardizzate non determinano, *ex se*, una diminuzione della propensione al fumo. Potrebbero invece determinare un aumento del contrabbando, creando nel contempo difficoltà ai fumatori che avessero intrapreso percorsi motivazionali volti alla disassuefazione al fumo.

Rossana Boldi